

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Napoli senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chiesa;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, con il suo manto di verde e gli alti pini secolari, con le sue valli, con i parchi dalla vegetazione lussureggianti in gran parte esotica e con le pittoresche insenature, una delle più cospicue famose e celebrate bellezze naturali di Napoli, e che le strade che salgono sul pendio del promontorio, offrono dei punti di vista dai quali si può godere la successione variatissima di quadri panoramici verso la città distesa ai piedi del Vomero, il Vesuvio, la riviera del golfo, la penisola Sorrentina, Capri, ecc.;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Napoli indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Napoli per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 gennaio 1953

p. Il Ministro: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Seduta del 18 giugno 1952 - Verbale n. 1

NAPOLI. — Collina di Posillipo.

Terreni compresi nella zona delimitata dal seguente perimetro:

piazza Sermoneta (ex Barbaia), confine dei terreni a nord e nord-est del foglio di mappa XXV (25) della sezione Chiaia di Napoli, via Alessandro Manzoni, fino al ponte del parco della Rinnembranza, discesa di Cereollo fino all'attacco del ponte di collegamento tra la terrazza e Nisida, la sponda marina del ponte di Nisida fino a piazza Sermoneta (ex piazza Barbaia); perché tale zona, con il suo manto di verde e gli alti pini secolari, e le sue valli, con i parchi dalla vegetazione lussureggianti in gran parte esotica e con le pittoresche insenature costituisce una delle più cospicue famose e celebrate bellezze naturali di Napoli. Le strade che salgono dolcemente sul pendio del promontorio offrono inoltre, in particolare, una successione variatissima di quadri panoramici verso la città distesa ai piedi del Vomero, il Vesuvio, la riviera del golfo, la penisola Sorrentina, Capri e, più oltre, sul Golfo di Pozzuoli, i Campi Flegrei, Procida e Ischia.

(Omissis).

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Napoli, nella adunanza trattasi il 18 giugno 1952, alle ore 18, in una sala della

Soprintendenza ai monumenti della Campania, nel Palazzo di Napoli, con l'intervento del presidente prof. Riccardo Pane e dei componenti: ing. Antonino Rusconi, soprintendente ai monumenti; ing. Eugenio Schleppa in rappresentanza degli agricoltori; dott. Ettore Ceriani in rappresentanza degli artigiani; prof. Chiaromonte Ferdinando in rappresentanza dei professionisti e artisti nonché il dott. Vittorio Perito che è segretario:

Ritenuta la necessità di assicurare una conveniente protezione della collina di Posillipo, minacciata da incisioni e costruzioni che possono recare pregiudizio alla bellezza panoramica della località;

Vista la richiesta del sindaco di Napoli in data 3 gennaio 1952;

Visto l'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Decreta:

Tutti i terreni compresi nella zona delimitata dal seguente perimetro: « piazza Sermoneta ex piazza Barbaia », confine dei terreni a nord, nord-est del foglio di mappa catastale XXV (25) della sezione Chiaia di Napoli, via Alessandro Manzoni, fino al ponte del parco della Rinnembranza, discesa di Cereollo fino all'attacco del ponte di collegamento tra la terrazza e Nisida, la sponda marina del ponte di Nisida fino a piazza Sermoneta (ex piazza Barbaia) a Mergellina, soggetti alla titola della su menzionata legge.

La presente deliberazione viene trasmessa al sig. Sindaco di Napoli perché ne curi la pubblicazione, per un periodo inferiore a tre mesi nell'abito pretorio del proprio Comune e venga depositata nella segreteria del Comune stesso. A eccezione dell'art. 3 della legge, entro il termine di tre mesi dall'ultima pubblicazione, i proprietari o possessori comunque interessati, possono produrre opposizione al Ministero della Pubblica Istruzione a mezzo della Soprintendenza ai monumenti della Campania in Napoli.

(Omissis).

(768)

#### DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del borgo denominato « Difesa di Sant'Antonio », sito nell'ambito del comune di Pescocostanzo.

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, in data 11 luglio 1952 includeva nell'elenco delle zone da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il bosco denominato « Difesa di Sant'Antonio », sito nell'ambito del comune di Pescocostanzo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Pescocostanzo senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chiesa;

Riconosciuto che il bosco predetto oltre a costituire un quadro naturale di non comune bellezza, fornisce la caratteristica unità e ricchezza di vegetazione arborea, composta esclusivamente di piante di faggio secolare, fusto di cui molte vitracentenarie, uno dei più rari esempli superstiti dei boschi dell'Appennino abruzzese;

Decreta:

Il bosco, comprendente interamente quattro pendii rilievi collinari denominati rispettivamente: Difesa I Colle; Difesa II Colle; Difesa III Colle; Colle Sopra.

t'Antonio, sito nel territorio del comune di Pescocostanzo, distinto in catasto del comune di Pescocostanzo ai numeri di mappa 1; 2, 11, 22, 23, foglio 5, pagina n. 201 e numero di mappa 2, foglio n. 6, pagina n. 201, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Sopraintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Pescocostanzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Sopriintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 gennaio 1953

p. Il Ministro: VISCHIA

#### Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

*Seduta del giorno 31 agosto 1952 — Sopralluogo a Pescocostanzo*

Il giorno 31 agosto la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila ha effettuato un sopralluogo a Pescocostanzo per esaminare la questione relativa alla impostazione del vincolo di legge sopra il bosco denominato « Difesa di Sant'Antonio ».

(*Omissis*).

#### LA COMMISSIONE

Premesso che il bosco preso in esame dista circa 9 km. dall'abitato di Pescocostanzo cui è unito da una strada comunale in via di sistemazione e completamente destinata a diventare arteria di notevole interesse turistico con il suo prolungamento, in alto, fino a Sulmona.

Constatato che il bosco si estende al fondo di una larga valle occupando intorno a quattro piccoli rilievi collinari dominati nelle carte catastali rispettivamente: Difesa I Colle, Difesa II Colle, Difesa III Colle, Colle Sant'Antonio e risultando delimitato a sud e nord dal fosso la Vera e ad oriente dal fosso di Primo Canapo, dalla strada comunale per Sulmona e da alcune proprietà private.

Rilevato che il bosco è composto quasi esclusivamente di piante di faggio ad alto fusto, tutte in età non inferiore ai quaranta anni, ma di cui molte ultracentenarie e bellissime per imponenza e ricchezza di cime e di tronchi.

Ritenuto che il bosco, per la vastità della sua estensione, per la caratteristica unità e ricchezza della vegetazione arborea, per la splendida posizione geografica e soprattutto per la sua eccezionale bellezza che ne fa uno dei più tipici esempi superstiti dei boschi dell'Appennino abruzzese, sia assai pienamente e indiscutibilmente meritevole di una strada iniziale.

Decidere all'unanimità di approvare la proposta presentata alla Sopriintendenza ai monumenti di L'Aquila per l'impostazione del vincolo di legge sul bosco in oggetto.

Raccomandando che il taglio di diradamento previsto dall'amministrazione delle foreste venga limitato al paro indispensabile, contemporaneandosi le esigenze di carattere tecnico con quelle di tutela dell'aspetto paesistico.

Auspicando che il progetto di recluzione dell'intero bosco preparato dalla benemerita Amministrazione forestale abbia ad essere realizzato al più presto onde salvare il complesso arboreo all'opera vandalica dei pastori e dei contadini.

(*Omissis*).

(*II*)

#### DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1953.

Riconoscimento del comune di Montagnana ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

#### IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERITO CON

#### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni:

Vista la proposta del Prefetto di Padova;

Decreta:

Il comune di Montagnana è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 29 gennaio 1953

*Il Ministro per l'interno*

SCELBA

*Il Ministro per i lavori pubblici*

ALDISIO

(754)

---

#### DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1953.

Riconoscimento del comune di Verolavecchia ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

#### IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERITO CON

#### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Brescia;

Decreta:

Il comune di Verolavecchia è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopracitata.

Roma, addì 2 febbraio 1953

*Il Ministro per l'interno*

SCELBA

*Il Ministro per i lavori pubblici*

ALDISIO

(798)

---

#### DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1953.

Cessazione dalla carica e nomina di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

#### IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;